



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO l'art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;

VISTA la Legge 4 agosto 2017, n. 124 del 29 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “*Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;

VISTI la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 30 marzo 2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il piano triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza 2017-2109 approvato con D.A.G. 30 gennaio 2017 n. 8, nonché il Piano della Performance della struttura amministrativa dell'Avvocatura dello Stato per il triennio 2017-2019 approvato con D.A.G. 06 luglio 2017 n. 77;

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il quale dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla Consip s.p.a. previste dal sistema delle convenzioni di cui agli artt. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 2, comma 1, punti 1), 4) e 16) della Direttiva 2014/24/CE nonché l'articolo 3, commi 1, lettere a), d) e i) del decreto legislativo 50/2016 ai sensi dei quali Consip è qualificabile come “*organismo di diritto pubblico*” e, quindi, come “*amministrazione aggiudicatrice*” e come “*centrale di committenza*”;

PREMESSO che l'Avvocatura Generale dello Stato e le Avvocature Distrettuali dello Stato, per l'espletamento di talune attività istituzionali, tra le quali, in particolare, la prestazione del “servizio esterno” del personale addetto al deposito, presso le varie giurisdizioni, della documentazione e degli atti processuali, sono attualmente dotate di n. 6 autovetture di servizio, a titolo di contratto di noleggio e comodato d'uso gratuito;

CONSIDERATO che in data 5 agosto 2016 è stato stipulato dall'Avvocatura Generale dello Stato, l'Accordo di collaborazione (ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241) per lo svolgimento della



Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti per il 2017 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e la Consip S.p.A.;

CONSIDERATO che la Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. i ed l D.Lgs. 50/2016, ha dunque svolto attività di centrale di committenza indicendo, attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione, l'Appalto Specifico per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti per conto dell'Avvocatura Generale dello Stato – Amministrazione Delegante del citato Accordo di collaborazione;

CONSIDERATO che in forza del predetto accordo la Consip S.p.A. ha espletato e aggiudicato la gara che ha condotto in data 20 dicembre 2016 alla stipula con la Società Cattolica di assicurazione Società Cooperativa del *Contratto Generale per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato*;

VERIFICATO che la Consip S.p.A. non è ancora addivenuta alla stipula di un nuovo Contratto Generale per le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti per il 2018;

CONSIDERATO che l'articolo 5 comma 3 del citato "*Contratto Generale per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato*" dispone che "Qualora la/e Amministrazione/i ne dessero espresso mandato, Consip S.p.A. si riserva, al fine di garantire la continuità delle coperture assicurative, di avvalersi della proroga tecnica del Contratto Generale e dei contratti assicurativi, alle condizioni inizialmente pattuite per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle nuove coperture. A tal fine si precisa che l'eventuale proroga tecnica:

- non avrà in ogni caso durata superiore a 6 (sei) mesi;
- potrà essere esercitata solo ove, per fatto non imputabile alla Consip S.p.A. e/o alla/e Amministrazione/i Delegante/i, non si addingenga alla stipula delle nuove coperture alla scadenza dei contratti assicurativi oggetto della presente procedura";

CONSIDERATO che la citata Legge 4 agosto 2017, n. 124 del 29 agosto 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" incide in maniera significativa sulla disciplina e sul codice delle assicurazioni e, conseguentemente, sulla definizione della strategia e della documentazione di gara per la nuova edizione delle nuove coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti per il 2018;

CONSIDERATO che la suddetta sopravvenuta novella normativa costituisce "fatto non imputabile alla Consip S.p.A. e/o alla/e Amministrazione/i Delegante/i" e, quindi, sussistono i



Il Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

presupposti per il necessitato e legittimo esercizio della proroga tecnica prevista e disciplinata dal citato art. 5, comma 3 del Contratto Generale e, alle condizioni tutte ivi contemplate, compresa la necessità di conferire “espreso mandato” da parte delle Amministrazioni a favore della Consip S.p.A.;

VISTO il mandato speciale con il quale l'Avvocatura Generale dello Stato conferisce alla Consip S.p.A. espreso mandato all'esercizio della proroga tecnica del Contratto Generale e dei contratti assicurativi, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle nuove coperture per l'anno 2018;

DETERMINA

- di affidare alla Consip S.p.A., per i motivi indicati nelle premesse, la procedura per la proroga tecnica fino al 30/06/2018 del “*Contratto generale per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato*” stipulato il 20/12/2016 tra Consip S.p.a. e Società Cattolica di assicurazione Società Cooperativa;
- di impegnare per il suddetto servizio un valore economico massimo del premio assicurativo di € 300,00 (I.V.A. esente);
- di nominare responsabile del procedimento il Sig. Stefano Arisi, in qualità di Preposto all'Ufficio III Ragioneria di questa Avvocatura Generale.

Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto oggetto della presente determina, graveranno sul corrispondente capitolo 4461 piano di gestione 8 del bilancio dello Stato – esercizio finanziario 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Avv. Angelo Venturini